

*Ai gentili Clienti Loro sedi*

## Lo scadenziario di Settembre 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di settembre 2021** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### Le scadenze di Settembre 2021

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>1 Mercoledì</b>	Imposte dirette	Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	<p>Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativa agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>on line</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare</li><li>• nell'anno 2021;</li><li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.</li></ul> <p>La comunicazione può essere presentata fino al 30 settembre. Restano valide le comunicazioni presentate a marzo 2021</p>

<b>1</b> <b>Mercoledì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente
<b>2</b> <b>Giovedì</b>	Imposte dirette	Esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto "alternativo" per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% nel periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 rispetto al periodo dall'1.4.2019 al 31.3.2020. L'istanza va presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del relativo sito Internet;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato</li> </ul>
<b>2</b> <b>Giovedì</b>	Pedaggi autostradali	Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio	Termine finale, entro le ore 14.00, del secondo e ultimo periodo per la presentazione al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, della domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione all'anno 2020;</li> <li>• sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 22.6.2021 ed entro le ore 14.00 del 28.6.2021</li> </ul>
<b>2</b> <b>Giovedì</b>	Antiriciclaggio	Banche, Poste e altri intermediari finanziari	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati deve essere inviata una

			segnalazione negativa
<b>3 Venerdì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente
<b>5 Domenica</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di agosto
<b>6 Lunedì</b>	Imposte dirette	Locatore di immobili ad uso abitativo	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020. L'istanza va presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante l'apposito servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• direttamente o tramite un intermediario abilitato</li> </ul>
<b>10 Venerdì</b>	Imposte dirette	Esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;</li> <li>• al fine di accedere al contributo a fondo perduto "perequativo" per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al</li> </ul>

			31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>14 Martedì</b>	IMU	Soggetti passivi	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>14 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>14 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>15 Mercoledì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS	Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del TUIR	Termine per effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%. Si tratta, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, all'IRES, all'IRAP, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva</li> </ul>

			<p>(15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario <i>ex</i> L. 190/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte</li> <li>• sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi;</li> <li>• del saldo per l'anno 2020 e del primo acconto per l'anno 2021 dei contributi INPS dovuti alla Gestione artigiani o commercianti o alla Gestione separata <i>ex</i> L. 335/95;</li> <li>• dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;</li> <li>• del saldo IVA relativo al 2020, se non effettuato entro il 16.3.2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soci di srl "non trasparenti" che beneficiano della proroga dei versamenti al 15.9.2021 <sup>10</sup> , iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2020;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2021, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali, società di persone e soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti al 15.9.2021	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>15 Mercoledì</b>	IRPEF	Soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti al 15.9.2021	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta abbia erogato</li> </ul>

			<p>esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 15.9.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	<p>Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata</p>
<b>15 Mercoledì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale	<p>Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 16.7.2021 al 31.8.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2021 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate</p>
<b>15 Mercoledì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta	<p>Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 16.7.2021 al 31.8.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione</li> </ul>

			<p>(modello 730-3);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale</p>
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, effettuate nel</li> </ul>

			<p>mese precedente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Annotazione nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente
<b>15 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un



			corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 Mercoledì</b>	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>• le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>• le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>15 Mercoledì</b>	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito <i>ex art.</i> 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97</li> </ul>
<b>15 Mercoledì</b>	Premi INAIL	Datori di lavoro	Presentazione in via telematica, alla Sede competente dell'INAIL, della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo
<b>15 Mercoledì</b>	Contributo di vigilanza alla COVIP	Forme pensionistiche complementari iscritte al 31.12.2020 nell'albo tenuto dalla COVIP	Versamento del contributo per l'anno 2021 per il finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), mediante la piattaforma PagoPA. Contestualmente al pagamento devono essere trasmessi, in via telematica, i dati relativi al medesimo contributo

<b>15 Mercoledì</b>	Antiriciclaggio	Banche, Poste e altri intermediari finanziari	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) le comunicazioni riguardanti le movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente. Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Giovedì</b>	IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Giovedì</b>	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso
<b>16 Giovedì</b>	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2021
<b>16</b>	Contributo INPS <i>ex</i>	Soggetti che hanno	Versamento del contributo INPS sui

*Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l'Internazionalizzazione*

[studio@csaconsulting.eu](mailto:studio@csaconsulting.eu) - [csainternational@pec.it](mailto:csainternational@pec.it) - [www.csaconsulting.eu](http://www.csaconsulting.eu)

P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312

<b>Giovedì</b>	L. 335/95	erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Giovedì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16</b>	Addizionale	Sostituti d'imposta che	Versamento della rata dell'addizionale

*Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l'Internazionalizzazione*

[studio@csaconsulting.eu](mailto:studio@csaconsulting.eu) - [csainternational@pec.it](mailto:csainternational@pec.it) - [www.csaconsulting.eu](http://www.csaconsulting.eu)

P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312

<b>Giovedì</b>	comunale IRPEF	corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro del settore privato	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>16 Giovedì</b>	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi <i>ex art. 67 co. 1 lett. l)</i> del TUIR
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> <p>Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 non è di almeno 500,00 euro</p>
<b>16 Giovedì</b>	Cedolare secca o IRPEF	Intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nel pagamento dei corrispettivi	Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite
<b>16 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel

			trimestre
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

		minimi”	
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario	Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	IVA	Corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione	Termine per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;</li> <li>• presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell’IVA;</li> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell’imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”
<b>16 Giovedì</b>	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e	Versamento dell’imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri



		notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente
<b>16 Giovedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente
<b>20 Lunedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021
<b>20 Lunedì</b>	IRES	Soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che versano il saldo entro il 20 settembre	Termine per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita
<b>20</b>	Diritto annuale	Soggetti IRES con	Termine per il pagamento del diritto

**Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l'Internazionalizzazione**

[studio@csaconsulting.eu](mailto:studio@csaconsulting.eu) - [csainternational@pec.it](mailto:csainternational@pec.it) - [www.csaconsulting.eu](http://www.csaconsulting.eu)

P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312



<b>Lunedì</b>	Camere di Commercio	periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro	annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%
<b>20 Lunedì</b>	IRPEF	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo entro il 20 settembre	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>• le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>20 Lunedì</b>	IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20 settembre versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata
<b>20 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

<b>20 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>20 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>20 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es .autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>20 Lunedì</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 2.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 100,00 euro per singolo materiale ovvero 200,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Per le imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un contributo forfettario, con dichiarazione entro il 30 settembre. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI
<b>20 Lunedì</b>	IRES	Associazioni senza scopo di lucro che	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda

**Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l'Internazionalizzazione**

[studio@csaconsulting.eu](mailto:studio@csaconsulting.eu) - [csainternational@pec.it](mailto:csainternational@pec.it) - [www.csaconsulting.eu](http://www.csaconsulting.eu)

P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312

		realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IREES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso
<b>22 Mercoledì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi
<b>22 Mercoledì</b>	Canone di concessione	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile luglio-agosto
<b>25 Sabato</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>27 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto, in via obbligatoria o facoltativa
<b>27 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto, in via obbligatoria o facoltativa
<b>28 Martedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2021, applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali
<b>28 Martedì</b>	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria,

			con la sanzione ridotta di 5,00 euro
<b>28 Martedì</b>	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente e l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali
<b>28 Martedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello REDDITI 2021 su formato cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 15,00 euro
<b>28 Martedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio giugno
<b>30 Giovedì</b>	Tributi, contributi e Altre entrate	Tutti i soggetti	Termine per effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cartelle di pagamento;</li> <li>• agli accertamenti esecutivi;</li> <li>• agli avvisi di addebito INPS</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	Tributi, contributi e altre entrate	Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-ter" e/o al c.d. "saldo e stralcio"	Termine per effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020
<b>30 Giovedì</b>	IRAP	Soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione	Termine per effettuare il versamento dell'importo del saldo 2019 e del primo acconto 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni

<p><b>30 Giovedì</b></p>	<p>Imposte dirette</p>	<p>Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali</p>	<p>Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>on line</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell'anno 2021;</li> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.</li> </ul> <p>Restano valide le comunicazioni presentate a marzo 2021</p>
<p><b>30 Giovedì</b></p>	<p>Imposte dirette</p>	<p>Esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri</p>	<p>Termine per presentare in via telematica, entro le ore 12.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura;</li> <li>• da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;</li> <li>• mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it">https://taxcredit.librari.beniculturali.it</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione</p>
<p><b>30 Giovedì</b></p>	<p>IRPEF e relative addizionali</p>	<p>Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati</p>	<p>Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021;</li> <li>• ai rimborsi effettuati nel primo</li> </ul>

			semestre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e relative addizionali	Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, o soggetti dagli stessi delegati	Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei dati relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021;</li> <li>• riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi per il gioco lecito <i>ex art.</i> 110 co. 6 del TULPS, concessionari della rete telematica, altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate	Termine per presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, la richiesta di rinnovo per l'anno in corso dell'iscrizione nell'apposito elenco (c.d. "RIES"), in presenza dei previsti requisiti
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	Termine per presentare ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 730/2021 avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o il modello 730/2021 "ordinario";</li> <li>• la relativa documentazione, ai fini del rilascio del visto di conformità;</li> <li>• la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li> </ul> <p>Il modello 730/2021 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2021 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti</p>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro	Termine per presentare al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2021, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 730/2021, avvalendosi della</li> </ul>

		dipendente	<p>dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello 730/2021 “ordinario” già compilato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1)</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	<p>Termine per la presentazione diretta in via telematica all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2021, unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.</p> <p>Il modello 730/2021 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in forma congiunta;</li> <li>in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</li> </ul> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2021 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti</p>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale	<p>Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 1° al 30.9.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2021 e delle schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate</p>

<p><b>30 Giovedì</b></p>	<p>IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive</p>	<p>Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta</p>	<p>Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 1° al 30.9.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale</p>
<p><b>30 Giovedì</b></p>	<p>IRPEF</p>	<p>Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2020</p>	<p>Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti (c.d. "remissione <i>in bonis</i>"), mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi ed effettuazione delle successive integrazioni documentali;</li> <li>• versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile</li> </ul>
<p><b>30 Giovedì</b></p>	<p>IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS</p>	<p>Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno</p>	<p>Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi</p>



<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Rappresentante del Gruppo IVA	Termine per presentare direttamente in via telematica all' Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione viene inviata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal secondo anno successivo
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IVA residenti in Italia	Presentazione in via telematica al Centro operativo di Pescara dell' Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. L' Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell'IVA
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti residenti in altri Stati comunitari	Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. Il soggetto competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all' Agenzia delle Entrate
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IVA residenti in Svizzera, Norvegia o Israele	Presentazione al Centro operativo di Pescara dell' Agenzia delle Entrate dell'istanza (modello IVA 79) per ottenere

**Consulenza Aziendale Societaria e Tributaria per l'Internazionalizzazione**

[studio@csaconsulting.eu](mailto:studio@csaconsulting.eu) - [csainternational@pec.it](mailto:csainternational@pec.it) - [www.csaconsulting.eu](http://www.csaconsulting.eu)

P.Iva : 07999590966 - Registro Imprese di Milano REA MI 1996312

			il rimborso dell’IVA assolta in Italia sull’acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell’anno precedente
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti IVA extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS	Presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici;</li> <li>• relativa all’anno precedente</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese
<b>30 Giovedì</b>	Imposta di bollo	Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30 novembre
<b>30 Giovedì</b>	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio
<b>30 Giovedì</b>	Contributi INPS	Lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Termine per presentare all’INPS la domanda per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;</li> <li>• abbiano subito un calo del fatturato o</li> </ul>

			<p>dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano in possesso degli altri requisiti previsti</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	Imposte dirette	Lavoratori dipendenti stagionali, intermittenti, del settore turismo e spettacolo, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio, colpiti dall'emergenza Coronavirus	Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione dell'indennità di 1.600,00 euro, se non si è già beneficiato dell'indennità prevista dall'art. 10 co. 1 – 9 del DL 22.3.2021 n. 41 conv. L. 21.5.2021 n. 69
<b>30 Giovedì</b>	Assegni familiari	Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti	Termine per presentare all'INPS la domanda per la concessione dell'assegno temporaneo per i figli minori, a decorrere dall'1.7.2021 e fino al 31.12.2021. Per le domande presentate successivamente al 30.9.2021 la decorrenza dell'assegno partirà dal mese di presentazione della domanda
<b>30 Giovedì</b>	Contributo CONAI	Imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro	Termine per inviare al CONAI la dichiarazione per avvalersi del contributo forfettario annuale per le importazioni di merci imballate
<b>30 Giovedì</b>	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese
<b>30 Giovedì</b>	Contributi INPS Lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

<b>30 Giovedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli “UNIEMENS” relative ai compensi corrisposti nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• ai venditori a domicilio;</li> <li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell’ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso “UNIEMENS”
<b>30 Giovedì</b>	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate e/o all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>• consegnate nel mese precedente</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all’instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>• qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono</li> </ul>

<b>30 Giovedì</b>	IRPEF e IRES	Imprese con esercizio "solare"	Termine per l'invio all'ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui esecuzione è iniziata prima dell'1.1.2007. La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro 3 mesi ed ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS"	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA e consumatori finali	Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate. L'adesione avviene avvalendosi delle apposite funzionalità disponibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul portale "Fatture e corrispettivi", da parte dei soggetti passivi IVA;</li> <li>• nella propria area riservata di "Fisconline", da parte dei consumatori finali</li> </ul>
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>• presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta</li> </ul>

			dovuta e versata
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;</li> <li>• effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura.</li> </ul> Per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione può essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 Giovedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
<b>30 Giovedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà
<b>30 Giovedì</b>	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul>

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo”** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *“il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “DL sviluppo”) ha stabilito che *“gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”*.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

***Csa International Consulting Srl***

Milano, 31 Agosto 2021

Fonte: *La lente sul fisco*